

TI_GERICHTE 10.2003.286 vom 11. Juni 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-06-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2003.286

FR: TI_GERICHTE 10.2003.286 du 11 juin 2003

IT: TI_GERICHTE 10.2003.286 del 11 giugno 2003

Volltext

Incarto n.10.2003.286/fc

DA 1113/2003

Bellinzona

11 giugno 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per giudicare

_____, _____, _____, 1955, di _____ e _____ n. _____,
nato a _____, cittadino italiano, domiciliato a _____ di _____, Via
_____. _____, separato, pensionato

prevenuto colpevole di _____ furto d'uso,

per avere, a _____ il 31 marzo 2003 sottratto il veicolo _____ con
targhe _____ di proprietà di _____ per farne uso, venendo fino a _____;

infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,

per essere entrato in data 15 marzo 2003, dal valico ferroviario di _____, illegalmente
in _____, siccome provvisto unicamente di una carta d'identità italiana no.

_____ non valida come documento di espatrio, soggiornando a _____ fino al
31 marzo 2003;

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti,

per avere, dal 15 marzo 2003 al 1° aprile 2003, a _____, ed in altre località non
precisate, senza essere autorizzato, consumato un imprecisato quantitativo di marijuana;

fatti avvenuti _____ nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;;

reati previsti _____ dagli art. 94 cifra 1 cpv. 1 LCS, 23 cpv. 1 LDDS, 19a LS;

perseguito _____ con decreto d'_____ accusa n. DA _____ / _____ di data
_____ 2003 del Procuratore pubblico Luca Maghetti, _____, che propone la
condanna dell'accusato:

1. Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di 2 (due) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

2. Alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

3. Non si prelevano né tassa né spese di giustizia.

vista l'opposizione al decreto d'accusa interposta tempestivamente in data 15 aprile 2003 dalla parte civile, limitatamente alle sue pretese;

indetto il dibattimento 11 giugno 2003, al quale l'accusato è stato autorizzato, con ordinanza 9 maggio 2003, a non presenziare in applicazione dell'art. 229 CP, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa e la parte civile, benché regolarmente citata, non è comparsa;

data lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 94 cifra 1 cpv. 1 LCS, 23 cpv. 1 LDDS, 19a LS ; 273 e segg. CPP,

rispondendo ai quesiti

1. Se deve essere accolta la pretesa di parte civile che chiede il risarcimento difr. 650.-.

2. Sulle spese.

rinvia la parte civile al competente foro per le sue pretese.

caricale spese di questa procedura di fr. 50.- alla parte civile.

Intimazione a:

_____, Via _____, _____,

Procuratore pubblico Luca Maghetti, Via _____, _____,

_____, _____, _____,

Comando della Polizia cantonale, _____,

Ufficio dei giudici dell'istruzione e dell'arresto, _____

La sentenza è definitiva.

Il presidente:

La segretaria:

Distinta spesa a carico di _____,

fr. 50.00 spese giudiziarie

fr. 50.00 totale

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.